

Milano, 15 novembre 2023

Partner

Dott. Comm. Corrado Colombo
Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purghè
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dottoressa Elsa Ségard Esp. Cont.
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti

Of Counsel

Dott. Comm. Paolo Triberti
Avv. Vittorio Versace
Dott. Luca Insabato Cons. del Lav.
Avv. Patrizia Tovazzi

Dott. Comm. Anna Aimetti
Dott. Comm. Ferdinando Broggi
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone
Dott. Comm. Tommaso Carena
Dott. Comm. Sara Casana
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott. Comm. Moira Di Muzio
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Alessandro Pozzi
Dott. Comm. Bruna Paulon Puerari
Dott. Comm. Rosa Runci
Dott. Comm. Camilla Santinoli
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott.ssa Tzvetelina Spassov Esp. Cont.
Dott. Comm. Gloria Torre
Avv. Stefano Versace

C.F. e P.Iva 10444880156

www.tcapartners.it
info@tcapartners.it

Comunicazione n. 12/2023

Oggetto: Imposta di bollo su fatture elettroniche

Gentili Clienti,

con la presente Comunicazione ricordiamo che, come già anticipato dalla [Comunicazione di Studio nr. 7/2022](#), il termine per il versamento dell'imposta di bollo assolta sulle fatture elettroniche viene fissato **nell'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento**, ad eccezione del secondo trimestre, per il quale il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo.

E' prevista inoltre la **possibilità di posticipare** il versamento **con esclusivo riferimento ai primi due trimestri dell'anno**, in presenza delle seguenti condizioni:

- se l'imposta dovuta per il **primo trimestre non supera i 5.000 euro**, il versamento potrà essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre (ossia entro il 30 settembre anziché entro il 31 maggio);
- se l'imposta dovuta complessivamente per il primo e secondo trimestre **non supera i 5.000 euro**, il versamento potrà essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il terzo trimestre (ossia entro il 30 novembre).

Restano ferme le scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo del terzo e quarto trimestre.

Di seguito una tabella riepilogativa delle scadenze:

Periodo di riferimento	Scadenza versamento	Scadenza posticipata
I trimestre	31 maggio	Se l'importo dovuto per il I trim. è inferiore a 5.000 Euro, scadenza posticipata al 30/9
II trimestre	30 settembre	Se l'importo dovuto per il I trim. + II trim. è inferiore a 5.000 Euro, scadenza posticipata al 30/11
III trimestre	30 novembre	No proroghe
IV trimestre	28 febbraio anno successivo	No proroghe

L'Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli automatici sulle fatture trasmesse tramite il Sistema di Interscambio, per verificare la presenza dell'imposta di bollo in base al codice Iva presente in fattura.

A tal fine l'agenzia delle entrate, entro il 15 del mese successivo al trimestre, metterà a disposizione due elenchi, Elenco A ed Elenco B, il primo dei quali contiene l'elenco delle fatture emesse e inviate che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo mentre il secondo, modificabile, contenente l'elenco delle fatture emesse ed inviate che **non** riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo benché ne sorga l'obbligo.

Entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, il contribuente potrà modificare l'Elenco B segnalando le fatture individuate dall'Agenzia per le quali il bollo non risulta dovuto, o integrando l'elenco con l'indicazione di ulteriori fatture non individuate dall'Agenzia ma per le quali è dovuta l'imposta. In assenza di modifiche, si intenderanno confermati gli elenchi proposti dall'Agenzia.

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente, nell'area riservata del portale "[Fatture e Corrispettivi](#)", l'importo dovuto. Accedendo nella sezione "Pagamento imposta di bollo" sarà possibile, previo controllo degli importi dovuti proposti dal sistema, procedere al pagamento con modalità semplificata inserendo l'IBAN per l'addebito diretto.

Ricordiamo da ultimo che in caso di mancato pagamento dell'imposta nei termini sopra indicati, è possibile effettuare il versamento tardivo spontaneo avvalendosi del ravvedimento operoso.

In caso di omesso versamento, l'Agenzia delle Entrate invierà al domicilio digitale del contribuente una comunicazione con indicazione del codice atto da riportare nel modello F24, nonché gli importi di sanzione ed interessi dovuti.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l'occasione i migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati